

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

N. R.G. 55999/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott.	Amina Simonetti	Giudice
Dott.	Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 55999/2015 R.G., promossa da:

**EMILIA SCIME'** e **ALESSANDRO BIANCHI**, rappresentati e difesi dall' Avv. Emanuele Cervio ed elettivamente domiciliati in Milano, via S. Primo n. 4, giusta procura a margine dell'atto di citazione

- *attore* -

**CONTRO**

**GENCO SRL GENERAL CONSULTANTS**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Maienza e Carola Calvi ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Freguglia n. 8/A, giusta procura a margine della comparsa di risposta

- *convenuto* -

**CONCLUSIONI**

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

**Per parti attrici:**

“Piacca all’Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previe le più opportune declaratorie  
NEL MERITO, accertare e dichiarare nulla e priva di giuridico effetto in quanto illecita e/o illegittima, ovvero comunque annullare, la delibera dell’assemblea della Genco s.r.l. General Consultants del 23 giugno 2015 allegata in atti, recante delibera di non procedere alla nomina di un organo di controllo, per le ragioni di cui in atti e conseguentemente, preso atto dell’intervenuta cessione della partecipazione di Energie Elettriche & Termiche Srl, dichiarare obbligata la società Genco Srl alla suddetta nomina ai sensi dell’art. 2477 cod. civ., fino alla data del 24 maggio 2016, con tutte le ulteriori consequenziali statuizioni;  
accertare e dichiarare nulla e priva di giuridico effetto in quanto illecita e/o illegittima, ovvero comunque annullare, la delibera dell’assemblea della Genco s.r.l. General Consultants del 16 – 27 luglio 2015, allegata in atti, recante approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e riporto a nuovo della perdita di esercizio di € 106.849,00, per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo, annullato e comunque privo di giuridico effetto il bilancio della suddetta Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, con tutte le conseguenti declaratorie anche in ordine all’adozione da parte degli amministratori dei conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.  
Con vittoria di spese ed onorari del procedimento, oltre rimborso forfetario ed oneri accessori di legge”.

**Per parte convenuta:**

“ Piacca al Tribunale Ill.mo, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previe le più opportune declaratorie, rigettare le domande tutte formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.  
Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio”.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in data 24 settembre 2015 la sig.ra Emilia Scimé (di seguito: Scimé) – titolare in piena proprietà di una quota pari al 8,33 % del capitale sociale di Genco s.r.l. General Consultants (di seguito: Genco o la Società), nonché titolare di usufrutto su una quota pari al 8,34 % del capitale sociale della Società -, nonché il sig. Alessandro Bianchi (di seguito: Bianchi) – titolare di usufrutto su una quota pari al 4,17 % del capitale sociale della Società - convenivano in giudizio Genco, proponendo, in sintesi, le seguenti domande:

- I) Accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera in data 23 giugno 2015 con cui la Società ha deliberato: “[...] 2) di non procedere alla nomina di un organo di controllo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 20, comma 8, del d.l. 91/2014 e dell’art. 19 dello Statuto sociale”;

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

II) Accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera in data 23 giugno 2015 con cui la Società ha deliberato “1) di approvare il bilancio al 31.12.2014, che evidenzia una perdita di Euro 106.849=, composto dello Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa; 2) di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 106.849=”.

- In ordine alla domanda sub I), parte attrice ha dedotto, in fatto, quanto segue.

“In data 23 giugno 2015, previa convocazione, si riuniva in seconda convocazione l’assemblea dei soci della Genco General Consultants Srl avente quale ordine del giorno ‘dimissioni sindaco unico in carica: delibere inerenti e conseguenti’. In detta assemblea il Presidente con riferimento alle succitate dimissioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente faceva presente all’assemblea che per l’effetto del d.l. 91/2014 che ha abrogato il comma 2 dell’art. 2477 cod. civ., la nomina di un organo di controllo è obbligatoria solo nei casi espressamente previsti dal 3° comma della stessa norma, fattispecie nella quale non rientrerebbe la società Genco, proponendo all’assemblea di non procedere alla sostituzione dei sindaci e quindi di non prevedere alcun Organo di controllo (cfr. all. 3).

In sede assembleare il socio Bianchi, anche quale delegato di Scimè Emilia, precisava di ritenere la proposta del Presidente non accoglibile in quanto contraria all’art. 2477, comma 3, lett. b) cod. civ., dal momento che la società Genco controlla al 100% la società Energy Srl, che a sua volta controlla al 75% circa la società Bioelettrica SpA (cfr. all. 3 cit.).

L’assemblea, con il voto contrario dei soci Scimè e Bianchi, attuali attori, deliberava: “1) di prendere atto delle dimissioni del sindaco unico e del sindaco supplente; 2) di non procedere alla nomina di un organo di controllo”.

Tale ricostruzione dei fatti è conforme alle risultanze del verbale di assemblea e non è stata contestata da parte convenuta.

In corso di causa parte attrice, con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 2477, comma 3, lett. b) c.c., ha precisato:

“Nel caso di specie ciò avviene attraverso il controllo di una società che a sua volta controlla quella che rientra nell’ipotesi di cui alla citata lett. b) dell’art. 2477 cod. civ.

Come emerge, con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, dalla stessa nota integrativa del bilancio al 31 dicembre 2014 (cfr. all. 8 nota integrativa pag. 6-7), Genco Srl controlla, essendo

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

socio unico, la società **Energie Elettriche & Termiche Srl** con sede in Pisa[...] (cfr. visura all. 9), la quale, a sua volta, controlla, essendone socia per il 74,68%, secondo la nozione di controllo che si ricava dall'art. 2359 cod. civ., la società **Bioelettrica SpA** in liquidazione [...] tenuta alla revisione legale dei conti e nella quale è in carica un collegio sindacale composto dal presidente Dott. Matteo Pulga, e dai sindaci effettivi Fabrizio Pericoli e Domenico Smaldone [...], come da relativa visura agli atti (cfr. all. 10)".

Il Tribunale osserva che è pacifico ed incontestato in atti sia che Genco, al momento dell'adozione della deliberazione impugnata, controllava Energie Elettriche & Termiche Srl (di seguito: Energie), sia che Energie partecipava al capitale di Bioelettrica s.p.a. (di seguito: Bioelettrica) circa al 75 %, sia che Bioelettrica era società soggetta ad obbligo di revisione contabile.

Altrettanto pacifico è che Genco, in corso di causa, con atto in data 23 maggio 2016, ebbe a cedere le quote di Energie a tale sig. Cavalleri, nominato in pari data liquidatore della stessa Energie <sup>1)</sup>.

Parte convenuta, costituitasi in giudizio il 24 maggio 2016, a fondamento della richiesta di reiezione della domanda attorea sub I) ha eccepito:

- i) Che Genco non ha svolto alcuna attività di direzione e coordinamento né di Energia né di Bioelettrica, in particolare, non avendo impartito "in via periodica o continuativa, né a Energy, né a Bioelettrica, istruzioni e direttive riguardo la propria amministrazione";
- ii) Che non è applicabile il disposto dell'art. 2359, comma 2, c.c. in quanto Genco non disponeva in Bioelettrica di alcun voto proprio e solo se Genco fosse stata titolare di voti propri in Bioelettrica allo stesso tempo in via diretta e per il tramite di Energy, questi ultimi si sarebbero sommati a quelli propri di Genco ai fini della valutazione dell'esercizio del controllo da parte di quest'ultima sulla società Bioelettrica, affermando: "L'art. 2359, comma secondo, cod. civ. si riferisce infatti all'ipotesi del controllo attuato in concorso tra più società"; ed ancora che "il controllo di Genco su Bioelettrica all'epoca delle decisioni impugnate era un rapporto indiretto che passava attraverso Energy e non implicava alcun obbligo in ordine alla presenza al proprio interno del Collegio Sindacale. [...] solo Energy era tenuta ad avere un organo di controllo, in quanto società che "controlla una società obbligata

<sup>1)</sup> Si veda anche doc. 9 att. ove emerge che detta partecipazione risultava alla data del 22 settembre 2015.

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

*alla revisione legale dei conti*” e perciò destinataria dell’obbligo stabilito dall’art. 2477, comma terzo lett. b, cod. civ.”.

- iii) Che l’interpretazione data delle norme qui rilevanti da parte attrice sarebbe “ancor più infondata se si tiene conto delle ragioni che hanno portato alla riforma dell’art. 2477 cod. civ. adottata col D.L. 91/14, che per le società a responsabilità limitata [...] ha reso facoltativa la nomina del collegio sindacale. Le ragioni del provvedimento legislativo si ritrovano nella volontà di ridurre i costi per le imprese. Se si riconoscesse l’obbligo di essere dotata di collegio sindacale non di una società che ne controlla un’altra obbligata ad averlo, ma addirittura di una terza società, controllante la prima e che non ha alcuna ingerenza nell’ultima della catena (quella con l’organo di controllo), è di solare evidenza che l’intento che si era prefisso il legislatore nel 2014 sarebbe a dir poco sminuito [...] Se, per assurdo, si seguisse la tesi di controparte e si riconoscesse dunque l’obbligo di una società di avere un organo di controllo solo perché ne controlla un’altra che a propria volta lo deve avere in quanto controllante di altra società obbligata, si andrebbe non a diminuire, ma ad aumentare gli obblighi gravanti sulle società, generando così l’esatto effetto contrario a quello che si era prefissato il legislatore, che, come detto, con le modifiche del 2014, voleva semplificare la situazione in essere, alleggerendo le società”.

- Ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sub I) è fondata e che deve essere dichiarata la nullità della deliberazione impugnata.

Con la deliberazione impugnata la Società - una s.r.l. avente capitale sociale superiore agli € 120.000,00 -, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 91 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla l.n. 111 del 2014), e, segnatamente, del suo articolo 20, comma 8, abrogativo del secondo comma dell’art. 2477 c.c., ha affermato, con la deliberazione impugnata, di non essere più tenuta alla nomina dell’organo di controllo, adempimento al quale effettivamente non ha dato corso.

La delibera in questione è illegittima, essendo invece la Società tenuta alla nomina dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 2477, comma 2, let. b) c.c.

Questo recita:

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

[...]

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPECO S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537a13286b44205b1e29d12a11962b  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPECO S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c0d468781b

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; [...]”.

L’assunzione, da parte della società, di una posizione di controllo di società tenuta alla revisione costituisce dunque presupposto dell’obbligo di nominare l’organo di controllo.

La posizione di controllo – del tutto pacificamente – si accerta in relazione all’applicazione dell’art. 2359 c.c.

Nel caso di specie è del tutto pacifico che Genco possedeva la totalità delle partecipazioni in Energia e questa a sua volta una partecipazione in Bioelettrica integrante ampiamente la maggioranza nella sua assemblea ordinaria. Cioè rispettivamente tra Genco ed Energia e tra Energia e Bioelettrica sussistevano due situazioni rilevanti ex art. 2359, comma 1, n. 1) c.c.

Pacifico altresì che Bioelettrica era società soggetta a revisione contabile.

Dunque la questione in ordine alla sussistenza del dovere, in capo a Genco, di nominare l’organo di controllo si risolve in quella se Genco controllasse o no Bioelettrica.

Alla domanda si può dare risposta senz’altro positiva.

L’art. 2359, comma 2, c.c. prevede:

“Ai fini dell’applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi”.

La norma prevede la fattispecie di “controllo indiretto”, che la cui *ratio* è identica a quella sottostante la previsione delle fattispecie di controllo interno (di diritto o di fatto), cioè che il controllo è imputabile al socio che esercita, di diritto o di fatto, influenza dominante sull’assemblea ordinaria di un’altra società, in ragione dei poteri che la legge annette alla titolarità di partecipazioni quantitativamente qualificate (ad esempio: sul piano dell’organizzazione — nomina e revoca degli amministratori, decisione del loro compenso, esercizio dell’azione di responsabilità, approvazione del bilancio —, della riorganizzazione — modifiche statutarie, operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc. —, dell’approvvigionamento dei mezzi economici — aumenti di capitale —, ecc.).

Ebbene, la norma in questione, ha imputato la posizione di controllo alla società che lo esercita, appunto indirettamente, attraverso società controllate, i cui voti si computano “*ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2)*”. Invero, il legislatore non ha fatto che esplicitare una situazione pacifica, ovvero che la società che ne controlla un’altra – per questo solo fatto ed in ragione degli annessi poteri sopra indicati - controlla anche le società controllate dalla controllata, potendo replicare l’esercizio di detti poteri – a mezzo degli amministratori nominati nella società direttamente controllata – nell’assemblea

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

ordinaria della società controllata dalla propria controllata diretta. Cioè: la società controllante della società partecipata ai sensi del n. 1) da parte della società controllata dalla prima ai sensi del n. 1) (dell'art. 2359 c.c.), è sempre la controllante (della seconda).

E' appena il caso di aggiungere che erra parte convenuta allorquando interpreta la particella "anche" in senso aggiuntivo, cioè nel senso che la società controllante della società controllata, per esser controllante della partecipata dalla controllata, deve avere necessariamente una partecipazione nella società partecipata (dalla controllata).

A ciò ostano decisivi argomenti interpretativi di carattere funzionale/costituzionale e sistematico.

Sul piano funzionale/costituzionale, non si spiegherebbe perché la controllante dovrebbe essere ritenuta controllante anche della partecipata dalla controllata solo se abbia una partecipazione, anche minimale, in essa – ad esempio lo 0,1% del capitale sociale (es.: società partecipata al 99,99 % da una controllata ed allo 0,1% dalla controllante) – e non invece se non l'abbia affatto (es.: società partecipata al 100 % da una controllata al 100%), atteso che una partecipazione minima al capitale sociale, per quanto diretta, è palesemente irrilevante rispetto all'assunzione della posizione di controllo.

Inoltre, se fosse vero quel che sostiene parte convenuta, la fattispecie di controllo indiretto vedrebbe ristretta in modo ingiustificato la sua applicabilità, con l'esclusione delle più evidenti e certe situazioni di controllo indiretto.

Di qui un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra le società che non possiedono partecipazioni nella società partecipata dalla controllata (ma la controllano indirettamente in virtù delle partecipazioni rilevanti ex art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. nella controllata e di questa nella sua partecipata) – che sarebbero esentate ingiustificatamente, insieme alla partecipata dalla controllata, dall'applicazione di tutte le norme di disciplina del controllo, da quelle in materia di partecipazioni incrociate (artt. 2359 bis e ss. c.c.) a quelle in materia di bilancio, nota integrativa, relazione sulla gestione applicabili alle fattispecie di controllo indiretto – e quelle che possiedono una partecipazione minimale, che a quelle discipline sarebbero invece sottoposte.

Dalle superiori considerazioni deriva che la particella "anche" di cui al secondo comma dell'art. 2359 c.c. deve essere interpretata nella sua funzione espressiva di "eventualità", cioè nel senso che, ai fini dell'applicazione delle fattispecie di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 2359 c.c., i voti spettanti alle società controllate si computano in ogni caso, sia quando la società partecipata dalla controllata sia partecipata

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

anche dalla sua controllante, sia quando la società partecipata dalla controllata non sia partecipata anche dalla sua controllante.

Infine, erra altresì parte convenuta laddove mostra di ritenere che la società partecipata dalla società controllata sia controllata anche da quest'ultima e non soltanto dalla società controllante la partecipante. In realtà, al di fuori dei casi di controllo congiunto – che qui non ricorrono –, la società partecipata ai sensi dei nn. 1) e 2) dell'art. 2359 c.c. da società a sua volta partecipata da altra società ai sensi delle stesse norme, è controllata soltanto da quest'ultima – che dunque controlla tanto l'ultima società della catena quanto le intermedie – e non dalla diretta partecipante.

Facendo applicazione di tali considerazioni al caso di specie, consegue che, ai fini di cui all'art. 2477, comma 3, lett. b) c.c. è tenuta all'istituzione dell'organo di controllo la società a responsabilità limitata che controlla ex art. 2359 nn. 1 e 2 c.c. una società che a sua volta partecipa, ai sensi delle stesse norme, altra società tenuta alla revisione contabile, senza che lo stesso obbligo incomba sulla società in posizione intermedia, alla quale, per i motivi che si son detti, il controllo non può essere imputato.

Dunque Genco, al momento della deliberazione impugnata, era soggetta all'obbligo di nomina dell'organo di controllo in ragione del controllo indirettamente esercitato, ex art. 2359, comma 1 n. 1 e comma 2 c.c., su Bioelettrica, in quanto questa società era partecipata al 74,68% da Energia, a sua volta partecipata al 100 % da Genco. Per quel che si è detto, tuttavia, Energia non era tenuta, per questo motivo, ad istituire l'organo di controllo.

E' poi corretta la precisazione di parti attrici, laddove hanno delimitato la durata di tale obbligo fino al momento in cui Genco ebbe a cedere la partecipazione in Energie, cioè fino al 23 maggio 2016, a quella data venendo meno il presupposto dell'obbligo di istituzione dell'organo di controllo interno di cui qui si discute.

Sulla scorta delle suesposte conclusioni risulta infondata l'eccezione di parte convenuta di cui al superiore punto ii) ed è facile apprezzare l'infondatezza delle altre.

L'eccezione di cui al punto i) è inconferente, poiché, ai sensi di cui all'art. 2477, comma 3, lett. b) c.c. rileva soltanto la posizione di controllo e non invece l'esercizio di attività di direzione e coordinamento, attività questa di cui la posizione di controllo costituisce bensì il normale presupposto (cfr. art. 2497 sexies c.c.), ma che con essa non si identifica affatto, costituendone l'invece l'estrinsecazione sul diverso e distinto piano dinamico/gestorio.

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

L'eccezione di cui al punto iii) è infondata, sia perché, come ovvio, la generalissima *ratio legis* individuata da parte convenuta – contenere i costi delle s.r.l. restringendo i casi di previsione obbligatoria del controllo di gestione e contabile interno – è poi stata inverata dal legislatore nella disciplina positiva nei modi e con l'ampiezza che si sono sopra descritti, sia perché non è vero, come invece ha ritenuto parte convenuta, che la legge imponga non solo alla società s.r.l. controllante ed invece anche alle società s.r.l. intermedie di una catena societaria di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. al cui estremo inferiore si trovi una società tenuta alla revisione contabile, di istituire un organo di controllo.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte non resta che concludere nel senso che il contenuto concreto della deliberazione impugnata, dunque il suo oggetto <sup>(2)</sup> – cioè che Genco non procedeva, perché non obbligata, a nominare un organo di controllo –, contrasta con una norma inderogabile, indisponibile, posta a tutela di interessi che trascendono quelli dei singoli soci – cioè quella di cui all'art. 2477, comma 3, let. b) c.c. –, ed è dunque illecito, talché la delibera essere dichiarata nulla.

• A fondamento della domanda sub II), parti attrici hanno dedotto due motivi di illegittimità delle delibere in data 27 luglio 2015 di approvazione del bilancio e di riporto a nuovo delle relative perdite:

- Omessa trasmissione del progetto di bilancio all'organo di controllo, omessa redazione e deposito della sua relazione, in violazione degli artt. 2478 bis e 2429 c.c.;
- Omessa ricezione, nel bilancio approvato, nemmeno "temporaneamente" delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Milano n°6662/15 (doc. 6 att., divenuta irrevocabile) "avendo l'organo amministrativo predisposto, e l'assemblea successivamente approvato, un bilancio nel quale se, per un verso, si è espressamente tenuto conto della diversa natura del credito vantato dai soci attuali esponenti (e come tale appostato tra i debiti e non tra le riserve di patrimonio netto) per altro verso, del tutto irragionevolmente, comunque illegittimamente, non è stata recepita l'ulteriore statuizione concernente la nullità della decisione di riportare a nuovo le perdite relative allo stesso bilancio di esercizio 2012 per oltre € 670.000,00; posto che – come evidenziato in

<sup>2)</sup> Cass., n. 26842 del 2008; Cass. n. 19235 del 2008; Cass., n. 18218 del 2006; Cass., n. 928 del 2003; Cass. 15 novembre 2000, n. 14799; Cass., n. 3457 del 1999.

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

assemblea dal rappresentante del socio – tale manifestazione determinerebbe la riduzione del capitale sociale, la mancata previsione, sia pure “temporanea” e la mancanza di qualsivoglia indicazione in tal senso in nota integrativa, determina una falsa rappresentazione e costituisce violazione dei principi di chiarezza, correttezza e prudenza per effetto della mancata corretta esposizione ed illustrazione in nota integrativa della stessa perdita.

In ossequio a tali principi infatti i documenti di bilancio avrebbero dovuto evidenziare le conseguenze che, sotto il profilo della necessaria riduzione del capitale sociale, sarebbero derivate dall’annullamento del precedente bilancio da parte del Tribunale. [...] Il fatto poi che la decisione del Tribunale non fosse ancora passata in giudicato alla data del 27 luglio 2015 non pare dirimente in senso diverso da quanto qui ritenuto, come confermato, dall’avvenuto recepimento, da parte del bilancio oggetto della stessa delibera, dell’ulteriore profilo relativo alla diversa natura del credito dei soci attuali esponenti (con relativa illustrazione in nota integrativa).

Tale mancanza ed erronea rappresentazione incide pertanto sui suddetti criteri di redazione e si appalesa ancor più illegittima nella misura in cui è in contrasto con una precisa statuizione giudiziale, tale da manifestare altresì la diretta responsabilità, come precisa la norma, in capo agli stessi amministratori che tale statuizione non hanno adottato”.

- La Società, in ordine ai motivi di impugnazione delle deliberazioni del 27 luglio 2015:
  - Quanto al primo motivo di doglianza, si è rifatta alle deduzioni (infondate) in ordine all’insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo;
  - Quanto al secondo motivo di doglianza, ha dedotto che “soltanto la modifica del bilancio correlata all’appostazione del credito dei sigg.ri Bianchi e Scimè aveva un senso, ferma restando la precisazione dell’Organo Amministrativo correlata all’impugnativa della sentenza sul punto. Infatti, tale diversa contabilizzazione del versamento dei soci Bianchi e Scimè nel bilancio di Genco del 2014 non influiva minimamente sulle cifre a perdita, in relazione alle quali l’unica cosa che si sarebbe potuta fare era un ripianamento, soluzione che evidentemente non è stata presa in considerazione dai soci”.

- Ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sub II) è fondata e che le deliberazioni impugnate di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014 e di riporto a nuovo delle perdite devono essere annullate.

E' dirimente e preliminare l'accoglimento del motivo d'impugnazione relativo all'omessa trasmissione del progetto di bilancio all'organo di controllo, all'omessa redazione della relativa relazione ed al suo omesso deposito nella sede sociale unitamente al progetto di bilancio.

Va premesso, in fatto, che le omissioni sopra indicate sono del tutto pacifiche, avendo la Società convenuta rivendicato, infondatamente, la scelta – illegittima, come sopra si è detto – di non nominare l'organo di controllo.

Le omissioni sopra evidenziate costituiscono un' evidente violazione del disposto degli artt. 2478 bis e 2429 c.c., nella parte in cui descrivono il procedimento di formazione del bilancio, nella fase prodromica alla sua approvazione in assemblea.

In particolare, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la relazione dei sindaci costituisce elemento essenziale di quel procedimento, trattandosi di atto che confluisce, insieme agli altri (progetto di bilancio, relazione degli amministratori, ecc.), in quel medesimo procedimento, essendo tutti tali atti tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico <sup>(3)</sup>; di talchè, come recentemente ribadito anche da questo Tribunale, *“costituisce vizio procedimentale che giustifica l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio la mancata comunicazione del progetto al collegio sindacale e la conseguente mancanza della relazione ex art. 2429 cod. civ.”* <sup>(4)</sup>. Anche la prassi notarile si è pronunciata in senso conforme <sup>(5)</sup>.

<sup>3)</sup> Cass., Sez. I, sent. n. 11554 del 9 maggio 2008, in Giur. comm. 2009, 1110.

<sup>4)</sup> Trib. Milano, S.S.I.B, sent. 7 febbraio 2017 n. 1474 (causa RG n. 63936/2014), in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it). Nello stesso senso, prima della riforma, App. Milano, 26 maggio 1998, in Giur. it. 1999, 1014.

<sup>5)</sup> Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, Mass. I.D. 10 del settembre 2011 - intitolata *“conseguenze della mancata od omessa nomina del collegio sindacale obbligatorio”* – secondo cui *“nell'ipotesi in cui una Srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall'art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni del medesimo). Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità del funzionamento dell'assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; ...”* in [www.notaitriveneto.it](http://www.notaitriveneto.it)

Sentenza n. 4115/2019 pubbl. il 29/04/2019  
RG n. 55999/2015

Si deve pertanto concludere nel senso che la delibera di Genco di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014 e la connessa e conseguente delibera di riporto a nuovo delle perdite, adottate nell'assemblea del 27 luglio 2015, devono essere annullate.

\* Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., talchè, parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parti attrici le spese di lite da liquidarsi – in considerazione del valore indeterminato della causa, applicati i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 – in € 13.430,00 per compensi professionali, € 1036,00 per esborsi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta ogni ulteriore e contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- I) In accoglimento delle domande di parti attrici:
  - **DICHIARA NULLA** la delibera approvata dall'assemblea di Genco s.r.l. General Consultants in data 23 giugno 2015 di non procedere alla nomina di un organo di controllo;
  - **ANNULLA** le delibere approvate dall'assemblea di Genco s.r.l. General Consultants in data 27 luglio 2015 di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e di riporto a nuovo della perdita di esercizio di € 106.849,00.
  
- II) **CONDANNA** parte convenuta GENCO SRL GENERAL CONSULTANTS a rifondere a parti attrici EMILIA SCIME' e ALESSANDRO BIANCHI, le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi professionali, € 1036,00 per esborsi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 7 giugno 2018

Il Presidente estensore  
ANGELO MAMBRIANI